

REGOLAMENTO (CEE) N. 692/86 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1986

che proroga il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 486/85 è limitata al 28 febbraio 1986;

considerando che non è certo che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, e la decisione destinata a sostituire la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽²⁾, saranno in vigore a tale data; che pertanto, al fine d'impedire qualsiasi discontinuità negli scambi, è opportuno prorogare il regolamento in questione oltre la data del 28 febbraio 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 486/85, la data del 28 febbraio 1986 è sostituita da quella del 28 febbraio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.